

STUDIO LEGALE

AVV. SIMONA FABBRINI

Via Ottaviano, 9, 00192 Roma
(St. Legale Avv. Salvatore Russo)

SI NOTIFICHI OGGI

27.10.2021

AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO

27 OTT. 2021

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI

E CON ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

ULTIMO GIORNO

Nominativo Ricorrente	Classe/I Concursuale/I di Abilitazione/i	Università presso cui è stata conseguita l'abilitazione	DOMANDA di riconoscimento MIUR	Domanda di inserimento in GPS	Ambito Territoriale Provinciale in cui si chiede l'inseriment o in Graduatoria
ABALLAY MARIANA SILVINA, C.F. [REDACTED]	A-30	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN ARGENTINA conseguita in data 07/12/2016	Prot. N. 8948 del 24/03/2021	Prot. N. 5987675 del 23.07.2021	SASSARI

rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv.
Simona Fabbrini, C.F. [REDACTED] PEC
avvsimonafabbrini@puntopec.it del foro di Arezzo, con studio in Montevarchi
(AR), Viale Diaz, 158, fax 055.747372, elettivamente domiciliati in Roma nella
Via Ottaviano, 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo

RICORRENTE

CONTRO

– **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, C.F. 80185250588, in persona del

28/10/2021-620267 A

AGS Roma / ARCHIVIO

pag. 1



0620267-2021AACORM

Ministro *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A

CONTRO

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA**, C.F. 92192910922, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **AMBITO TERRITORIALE DI SASSARI**, C.F. 8 80003220904 in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

– **RESISTENTI**

NONCHÉ NEI CONFRONTI

- **MANCA ANTONIO**, nata a [REDACTED] il [REDACTED] residente nella Via [REDACTED], [REDACTED] C.F. [REDACTED] - Docente inserito nelle GPS I FASCIA cdc A030 della provincia di Sassari

– **CONTROINTERESSATO**

per l'annullamento - previa sospensione dell'esecuzione e/o adozione di idonee misure cautelari:

1. del **decreto prot. n. 31082 del 9.09.2021** (Registro Ufficiale), a firma del Dirigente del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la SARDEGNA- Ambito Territoriale di SASSARI, successivamente conosciuto, con la RICORRENTE è stata esclusa dalle graduatorie GPS/Elenchi aggiuntivi del personale docente per la provincia di SASSARI. di tutti gli ordini e gradi d'istruzione, nelle quali era stata inclusa (collocata in posizione 350 con 24 punti) con decreto con Prot. n. 11733 del 06/08/2021 per le Classi di concorso **ADSS- SOSTEGNO SECONDARIA SECONDO GRADO** - e conseguente reinserimento con misure cautelari nelle stesse citate graduatorie, con l'attribuzione del punteggio maturato in base ai titoli dichiarati al momento della presentazione della originaria domanda di inclusione

2. delle relative graduatorie GPS/Elenchi aggiuntivi per le citate classi di concorso, riapprovate, ripubblicate ed allegate al suindicato decreto prot. n. 11733 del 6.8.2021, così come anche al successivo decreto prot. n. 1411 del 4.9.2021, nelle parti in cui l'odierna ricorrente è stata esclusa;
4. ove e per quanto di ragione, nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere, della nota del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 1219 del 10.8.2021 (Registro Ufficiale), a firma del Capo Dipartimento, menzionata nel decreto prot. n. 18408 del 18.8.2021, successivamente conosciuta, sulla scorta della quale l'Amministrazione Scolastica Provinciale di SASSARI ha ripubblicato la già richiamata graduatoria, escludendo l'odierno ricorrente;
5. ove e per quanto di ragione, nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere, della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale degli Ordinamenti della Formazione Superiore e del Diritto allo Studio prot. n. 20446 del 14.7.2021, in quanto menzionata nella nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1219 del 10.8.2021;
6. ove e per quanto di ragione ed in parte qua, del D.M. Istruzione n. 51 del 3.3.2021, nella parte in cui (art. 1, punto 1, e art. 2, punto 1) stabilisce ovvero viene interpretato nel senso che, relativamente ai titoli conseguiti all'estero, possono partecipare soltanto coloro i quali abbiano non soltanto conseguito, ma anche ottenuto il provvedimento di riconoscimento del titolo estero, senza possibilità di essere nelle more ammessi con riserva;
7. ove e per quanto di ragione, dell'avviso del Ministero dell'Istruzione prot. n. 21317 del 12.7.2021;

8. ove e per quanto di ragione, dell'avviso del Ministero dell'Istruzione prot. n. 22904 del 22.7.2021;
9. ove e per quanto di ragione, dell'avviso del Ministero dell'Istruzione del 13.7.2021;
10. ove e per quanto di ragione, nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere, del D.M. Istruzione n. 242 del 30.7.2021, emanato in attuazione del precedente D.M., della successiva nota del Ministro dell'Istruzione prot. n. 25089 del 6.8.2021, nella parte in cui non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in corso di riconoscimento;
11. ove e per quanto di ragione, nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere, dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, recante "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo";
12. ove e per quanto di ragione, del successivo avviso prot. n. 25187 del 9.8.2021;
13. ove e per quanto di ragione, della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. n. 25348 del 17.8.2021, avente ad oggetto direttive in ordine al riconoscimento dei titoli spagnoli e rumeni;
14. ove esistente, del provvedimento di esclusione ovvero rigetto dell'istanza presentata ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, co. 4 e segg., D.L. n. 73/2021;
15. ove e per quanto di ragione, ove esistente. il provvedimento a firma del Dirigente del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la SARDEGNA., Ambito Territoriale di SASSARI, successivamente conosciuto,

con il quale, viste le istanze registrate entro il termine del 21.8.2021, ha individuato gli aspiranti docenti, utilmente collocati nelle GPS di prima fascia per talune classi di concorso (fra cui le A-30), quali destinatari della proposta di assunzione a tempo determinato con decorrenza dall'1.9.2021, approvando le relative tabelle che pure qui si impugnano;

16. di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.

- per quanto di ragione dei provvedimenti ministeriali presupposti, e segnatamente:

- Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 (doc.11) nella 17 parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

- Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021, di attuazione del precedente (doc.13);

- la Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089 (doc.1), parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

- di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico

2021/2011 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e/ dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti di comuni per le classi di concorso A-30, mediante l'inserimento della specializzazione sulle cdc A-30 conseguita in Argentina, in corso di riconoscimento.

*** **

Ai fini di un compiuto inquadramento della vicenda controversa, sono d'obbligo alcune notazioni preliminari:

IN FATTO.

- 1-La docente ha conseguito il titolo di abilitazione all'estero in data 07/12/2016. In data 24/03/2021 la docente ha presentato Istanza telematica di riconoscimento abilitazione estero inviata al Miur (cfr Domande telematiche presentata alla Direzione Generale a cui è stato assegnato il **Numero di protocollo 8948**).
- 2-In data 23 luglio 2021 la docente ha presentato Domanda telematica inserimento elenchi aggiuntivi prima fascia GPS (**Numero protocollo: Prot. N. 5987675 del 23.07.2021**).
- 3-In data 6 AGOSTO 2021 - l'Ufficio Scolastico provinciale di SASSARI ha pubblicato **Provvedimento prot. 11733.06-08-2021** avente ad oggetto la pubblicazione sul sito dell'Ufficio Scolastico provinciale delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) ed i relativi elenchi aggiuntivi **definitivi** della provincia di SASSARI - posto comune e sostegno - del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per l'a.s. 2021/22, nella prima fascia delle GPS della Provincia di SASSARI per la classe di concorso A-30 con riserva di accertamento del titolo di abilitazione all'insegnamento. Graduatorie in cui la ricorrente è stata inizialmente inserita.

- 4- La docente presentava, quindi, Domanda telematica di partecipazione alle nomine in ruolo da GPS.
- 5- In data 9 settembre 2021 venivano ripubblicate le graduatorie **degli elenchi della I fascia GPS della Provincia di SASSARI (prot.13082 9-09-2021)** dalle quali il ricorrente risultava ESCLUSO.
- 6- L'art. 59 del D.L. 25.5.2021, n. 73, come convertito con L. 23.7.2021, n. 106, ha introdotto una forma speciale di reclutamento volta a consentire, in via straordinaria ed esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, che: i posti comuni e di sostegno nell'organico dell'autonomia, vacanti e disponibili dopo le immissioni in ruolo secondo la legislazione vigente, sono assegnati, con contratti a tempo determinato, ai docenti iscritti nella prima fascia delle GPS ovvero negli elenchi aggiuntivi, cui possono inserirsi coloro che, entro il 31.7.2021, abbiano "conseguito" il titolo di abilitazione o specializzazione (co. 4); in fase di esecuzione del contratto, i candidati svolgono anche il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 59/2017, seguito da una prova disciplinare (co. 6), superato il quale possono essere assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo (co. 8).
- 7- Tale disciplina è andata ad innestarsi sulle disposizioni già contenute nell'ordinanza prot. n. 60 del 10.7.2020 (Registro Decreti), con la quale il Ministero dell'Istruzione aveva indetto procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, co, 6-bis e 6-ter, della l. n. 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, stabilendo, all'art. 10, l'inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima Fascia per gli aspiranti che acquisissero il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno originariamente entro l'1.7.2021.

- 8- In applicazione di tale norma, il Dicastero ha successivamente emanato il D.M. n. 51 del 3.3.2021, onde disciplinare la costituzione dei detti elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, il cui procedimento ha avuto abbrivio, per l'anno scolastico. 2021/2022, con l'apertura delle funzioni telematiche, disposta con gli avvisi del Ministero dell'Istruzione del 12.7.2021 (prot. n. 21317), del 5 22.7.2021 (prot. n. 22904) e del 13.7.2021.
- 9- In tale esatto contesto è, dunque, intervenuto il D.M. Istruzione prot. n. 242 del 30.7.2021, con il quale il Ministero dell'Istruzione ha regolato l'anzidetta procedura straordinaria in attuazione del citato art. 59, co. 4-9, del D.L. n. 73/2021, come conv. con L. n. 106/2021, stabilendo, segnatamente, le modalità di attribuzione, a domanda, dei posti vacanti e residui dopo le immissioni in ruolo annuali e dopo quelle di cui ai co. 1, 2 e 3, dell'art. 59, da assegnarsi, con contratto a tempo determinato, mediante attingimento dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi. Tanto, disponendo, altresì, che, una volta completate le procedure di immissione in ruolo, la copertura dei posti (art. 3) è effettuata mediante chiamata dei docenti iscritti nella prima fascia delle GPS per le supplenze per i posti comuni o di sostegno, ovvero inseriti negli appositi elenchi aggiuntivi, nei quali è possibile iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo abilitazione o specializzazione, purché conseguito entro il 31.7.2021 (riformando, esclusivamente su tale punto, la primigenia previsione dell'1.7.2021 contenuta nell'O.M. n. 60/2020 cit.).
- 10- Su tali premesse, possedendo tutti i requisiti previsti, la RICORRENTE il giorno 24/03/2021 ha trasmesso al Ministero dell'Istruzione, domanda riconoscimento titolo di formazione professionale di cui al punto

precedente; ha presentato, in data 23.07.2021, domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS rispettivamente per gli Ordini/Classi di concorso A-30. Il 9/09/2021 con la ripubblicazione delle sopracitate graduatorie la ricorrente ha appreso la propria ESCLUSIONE dagli elenchi di cui sopra; l'odierno ricorrente ha inviato diffida avente Oggetto: Richiesta partecipazione procedure di cui all'art. 59, comma 4, DL 73/2021 inviata al Ministero dell'Istruzione nella persona del Ministro pro tempore Viale Trastevere 76/A, 00153 - Roma e al Dirigente dell'Ambito Territoriale (ex U.S.P.) per la Provincia di SASSARI

- 11- Più in particolare, quanto riguarda i titoli abilitanti all'insegnamento conseguito, in data 6.3.2020, presso le Università in Argentina, il relativo titolo di specializzazione, valido nel Paese di origine e riconosciuto ai sensi della disciplina eurounitaria recepita nell'ordinamento interno, come certificato dall'Ateneo con attestato; anche prodotto, il 24.3.2021, la pertinente domanda di riconoscimento al Ministero dell'Istruzione, inoltrando richiesta di equivalenza del titolo conseguito all'estero, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, nei confronti del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca dell'ex M.I.U.R., il quale l'ha acclarata con prot. n. n° 8948.
- 12- Conseguentemente, entro i termini stabiliti, i ricorrenti hanno presentato istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi della graduatoria provinciale per le supplenze di **I Fascia cdc A-30**.
- 13- Dopodiché, nel pieno rispetto dei termini stabiliti, la ricorrente ha regolarmente presentato anche la domanda di partecipazione alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, co. 4 e segg., D.L. n. 73/2021, chiedendo di concorrere per gli insegnamenti GPS Fascia 1 (A-30).

- 14- Acquisita la sopraddeffa istanza, l'Ufficio Scolastico Regionale per la SARDEGNA- Ambito Territoriale di SASSARI, con decreto **prot.13082 9-09-2021**, ha, quindi, aggiornato le graduatorie relative agli elenchi aggiuntivi delle GPS per il personale docente a.s. 2021/2022, escludendo l'odierno ricorrente.
- 15- Sta di fatto, però, che l'Ambito Territoriale di SASSARI ha incredibilmente ripubblicato le graduatorie GPS/Elenchi aggiuntivi del personale docente per la provincia di SASSARI, estromettendo nuovamente i ricorrenti
- 16- Sulla scorta di tali prodomi fattuali, lo stesso Dirigente dell'Ambito Territoriale di SASSARI, ha individuato gli aspiranti docenti utilmente collocati nelle GPS di prima fascia per talune classi di concorso (fra le quali la A-30), quali destinatari della proposta di assunzione a tempo determinato con decorrenza 1.9.2021, approvando le relative tabelle.

Sennonché, sin da tali notazioni fattuali, emerge, con solare evidenza, l'erroneità, de facto et de jure, dei provvedimenti impugnati, la cui manifesta illegittimità va sanzionata - previa sospensione dell'esecutività e/o adozione di idonee misure cautelari per i seguenti

M O T I V I:

- I- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, CONV. CON L. N. 106/21 ART. 2, D.M. ISTRUZIONE PROT. N. 51 DEL 3.3.2021 - ART. 1, CO. 1 E 2-BIS, L. N. 241/90 - ART. 6, L. N. 241/90 - ART: 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, COME CONV. CON L. N. 106/2021 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E LEALE COLLABORAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CLARE

LOQUI) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO - DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - ERRONEITÀ DI FATTO E DI DIRITTO - TRAVISAMENTO - ILLOGICITÀ - CONTRADDITTORIETÀ - PERPLESSITÀ - ABNORMITÀ - ARBITRARIETÀ - SVIAMENTO) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

L'odierno ricorrente ha, infatti, regolarmente prodotto la relativa domanda di riconoscimento, inoltrandola al Ministero dell'Istruzione e, prim'ancora, palesando il proprio intendimento di presentarla entro il prescritto termine del 31.7.2021 nella proposta domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi. Tale era l'unico onere che la ricorrente era chiamata ad osservare: la previa presentazione della domanda di riconoscimento del titolo estero nei termini previsti (31.7.2021) e l'indicazione di tale intendimento nella domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi. Cionondimeno, occorre soggiungere che, ove anche volesse ritenersi, in via meramente ipotetica, che l'esclusione sia fondata sul fatto che la ricorrente abbia conseguito all'estero abilitazione all'insegnamento non ancora riconosciuta, tale assunto si rivelerebbe, in ogni caso, del tutto illegittimo. A ben vedere, infatti, ai fini sia dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi nei sensi previsti dalla normativa speciale di cui al D.M. n. 51 del 3.3.2021 (adottato, si badi, in applicazione dell'O.M. n. 60/2020), sia della partecipazione alla procedura straordinaria per la nomina dei docenti per l'anno scolastico 2021/2022 (ex art. 59, co. 4, del D.L. n. 73/2021, come conv.

con L. n. 106/21), non è affatto richiesto che, alle previste date di scadenza dei termini, il docente dovesse aver ottenuto anche il formale decreto di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero. E lo stesso dicasi anche per i successivi atti (D.M. n. 242 del 30.7.2021, nota prot. n. 25089 del 6.8.2021, avviso del 9.8.2021, nota prot. n. 25348 del 17.8.2021, etc.) emanati dal Ministero dell'Istruzione. **Da un'attenta lettura dei richiamati dettati normativi, emerge, infatti, come sia richiesto soltanto di aver "conseguito" tale titolo e che si tratti di un titolo che possa essere riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.** Esattamente come è dato riscontrare nella vicenda di specie, atteso che, come accennato per l'innanzi: il titolo all'estero (Argentina) è stato conseguito in data 07/12/2016; trattasi di titolo valido e riconoscibile per il quale l'interessata ha presentato apposita domanda di riconoscimento; l'odierna ricorrente ha inoltrato, altresì, domanda di riconoscimento di equivalenza ex art. 38, D. Lgs. n. 165/2001, in attesa di definizione. Ogni altra differente interpretazione del dettato normativo regolante le procedure in questione si rivelerebbe del tutto destituita di fondamento per evidente violazione dei superiori principi comunitari, oltre che dello stesso articolato normativo di cui all'art. 59 del D.L. n. 73/2021, come conv. con L. n. 106/2021. Vi è di più.

3.2- Sebbene il D.M. n. 51/2021 riguardi una procedura straordinaria rispetto a quella ordinaria prevista e disciplinata dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020, pur vero è che lo stesso D.M. n. 51/2021 contiene, all'art. 7, co. 1, una clausola di salvaguardia per mezzo della quale è sancito che per tutto quanto non espressamente previsto dal sopradDETTO decreto "valgono" le disposizioni contenute nella citata O.M. E tale ordinanza - all'art. 7, co. 4, lett. e) - prevede espressamente che, *"qualora il titolo di accesso sia stato*

conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo". Così come è accaduto nella situazione controversa, considerato che il ricorrente ha proceduto proprio in tali precisi termini. Con la conseguenza che - anche sotto tale aspetto - gli impugnati provvedimenti sono illegittimi e vanno annullati, con ogni ulteriore effetto di legge. In altre e più semplici parole, l'immissione negli elenchi aggiuntivi di prima fascia delle GPS non è impedita dalla circostanza che, in relazione al titolo conseguito all'estero, sia stata soltanto inoltrata la domanda di riconoscimento e non sia stato ancora effettivamente adottato il relativo decreto di riconoscimento, ben potendo (e dovendo) la P.A. ammettere tali candidati con riserva, sia negli elenchi aggiuntivi di prima fascia GPS, sia in relazione alla procedura straordinaria di immissione in ruolo bandita ex art. 59, co. 4 e segg., del richiamato D.L. n. 73/2021. Anche per tale motivo, gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati, con ogni conseguenza.

*** *** ***

II- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, CONV. CON L. N. 106/21 ART. 2, D.M. ISTRUZIONE PROT. N. 51 DEL 3.3.2021 - ART. 1, CO. 1 E 2-BIS, L. N. 241/90 - ART. 6, L. N. 241/90 - ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, COME CONV. CON L. N. 106/2021 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E LEALE COLLABORAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CLARE LOQUI) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO - DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI

MOTIVAZIONE - ERRONEITÀ DI FATTO E DI DIRITTO - TRAVISAMENTO - ILLOGICITÀ - CONTRADDITTORIETÀ - PERPLESSITÀ - ABNORMITÀ - ARBITRARIETÀ - SVIAMENTO) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. 15 Conseguentemente, anche gli impugnati atti amministrativi generali del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e Ricerca si rivelano illegittimi dove e nella parte in cui non consentono ovvero vengono impropriamente intesi e/o interpretati nel senso che, relativamente ai titoli conseguiti all'estero, ammettono la partecipazione alla procedura in esame soltanto per coloro i quali abbiano non soltanto conseguito, ma anche ottenuto il provvedimento di riconoscimento, senza possibilità di essere, nelle more, ammessi con riserva. Del pari, i succitati atti sono illegittimi anche dove e nella parte in cui vengono intesi e/o interpretati nel senso che precludono la proposizione della domanda di inserimento, con riserva, nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in corso di riconoscimento. 4.1- A ben vedere, sia l'ordinanza ministeriale n. 60/2020, sia l'art. 59, co. 4 e segg., del D.L. n. 73/2021, come conv. con. L. n. 106/21, non richiedono affatto che il titolo conseguito all'estero debba anche, nei termini di scadenza indicati, essere stato espressamente riconosciuto con apposito provvedimento statale interno. E ciò perché, come innanzi esplicitato, le disposizioni ivi contenute stabiliscono **ESPRESSAMENTE che il titolo anzidetto debba essere stato conseguito (in tal senso, l'art. 59, co.4, cit.) e che debba essere stato**

dichiarato come posseduto nella relativa istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS (art. 7, co. 4, lett. e, O.M. n. 60/2020), benché sprovvisto del formale decreto di riconoscimento richiesto in Italia, bastando, ai fini dell'iscrizione con riserva, la dichiarazione di presentazione della relativa domanda. Ogni altra esegesi contrastante la testuale previsione contenuta negli atti succitati si pone in palese violazione dei superiori atti di cui innanzi, confliggendo, altresì, con i precisi dettami normativi appena richiamati. In altre parole, ciò che la disciplina di settore richiede è soltanto il conseguimento del titolo di specializzazione in uno alla pronta trasmissione dell'apposita domanda di riconoscimento. Nulla di più. La mancata valutazione da parte dell'Amministrazione Scolastica del titolo conseguito all'estero ed in corso di riconoscimento, con domanda regolarmente presentata nei termini ai fini dell'inserimento nella prima fascia, integra, peraltro, una chiara ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto a coloro i quali hanno parimenti soltanto conseguito (come richiesto) il titolo e sono stati inseriti nei relativi elenchi. Ne consegue che, anche per tali ragioni, gli atti impugnati sono illegittimi e vanno, per quanto di ragione e di interesse annullati. 4.2- In ogni modo, ove dovesse occorrere, in via cautelativa e subordinata, la ricorrente impugna espressamente i succitati atti ministeriali sovraordinati dai quali ha tratto abbrivio la procedura di inclusione negli elenchi aggiuntivi menzionati, partitamente indicati in epigrafe, dove fossero intesi in termini diversi e contrastanti con l'interesse fatto valere.

*** *** ***

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 59, COMMA 4, LETTERA A/ DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73,

CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021 N. 106 - VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 4, DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 60 DEL 10 LUGLIO 2020 - ECCESSO DI POTERE DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CANDIDATI INSERITI NEL PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO 2020/2021.

Come esposto nella parte narrativa, le note degli Uffici Scolastici Provinciali impugnate hanno disposto che "I candidati in possesso di titoli conseguiti all'estero non ancora riconosciuti dal Ministero, di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono esclusi dagli elenchi aggiuntivi di I Fascia di cui al D.M. n. 51 del 03.03.2021" (docc.2 - 9). Tale gravissima affermazione appare del tutto prima di supporto normativo. L'art. 59, comma 4, lettera a/ del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, che costituisce la norma primaria sugli elenchi aggiuntivi delle GPS per l'anno scolastico 2021/2021, dispone, infatti, con estrema chiarezza che: "a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021". Non è quindi in alcun modo previsto che detto titolo debba essere anche formalmente riconosciuto dal Ministero. Deve essere semplicemente "conseguito", anche all'estero. Appare dunque sufficiente che sia stata presentata al Ministero competente (Ministero dell'Istruzione e Ministero dell'Università, in luogo del soppresso MIUR) la domanda di

riconoscimento della specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, domanda che tutti i ricorrenti hanno presentato nel corso dei mesi che precedono, e comunque entro il 31 luglio 2021. Detta interpretazione è suffragata dalla norma regolatrice delle GPS, tuttora pienamente in vigore, vale a dire dall'art. 7, comma 4, dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2021 (doc.12). L'art. 7, comma 4, lettera e/ dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 dispone infatti che "i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del 22 provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo" (doc. 12). I.2. Ad abundantiam, si rileva che a medesima disposizione era già inserita nel Decreto Dipartimentale n. 85.01-02.2018 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, recante l'approvazione del Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado, laddove l'art. 3, comma 4 disponeva che "Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 31 maggio 2017, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale

di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla presente procedura concorsuale". Peraltro, il medesimo principio è stato successivamente inserito anche nel Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17 ottobre 2018 n. 250 di approvazione Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno. I.3 Non conduce a diversa interpretazione la lettura DM 51 del 3 marzo 2021 23 (doc.11) citato nei provvedimenti di esclusione, e comunque impugnato in parte qua nel presente ricorso. Il predetto decreto è stato emesso in attuazione dell'Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020 n. 60 (doc.12) e prevede disposizioni attuative concernenti la formazione degli elenchi. Come noto, quest'ultimo decreto prevede, in particolare, la riapertura dei termini solo in relazione alla data di conseguimento del titolo estero, e non al riconoscimento, con lo scopo di ampliare le possibilità di inserimento dei docenti "stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di specializzazione". Tale Decreto, quindi, essendo un provvedimento di mera attuazione, non introduce elementi nuovi rispetto all'ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 di cui, anzi, richiama espressamente l'applicazione, ed alla quale bisogna fare riferimento, limitandosi a disciplinare le modalità esecutive delle procedure attuative per la formazione degli elenchi aggiunti per l'Anno Scolastico 2021/2022, modalità poi integrate dal successivo Decreto Ministeriale 242/2021 (doc.13). E' evidente, quindi, che la normativa alla quale si deve fare riferimento in relazione ai criteri di formazione degli elenchi aggiuntivi non può che essere l'Ordinanza Ministeriale n.60 del 10 luglio 2020 che sul

punto è chiara nel consentire l'inserimento con riserva dei docenti in tutte le graduatorie scolastiche e nella prima fascia delle GPS, e che tale riserva vada sciolta solo all'esito del provvedimento di riconoscimento attualmente pendente. I.4. Alla luce di quanto sopra, è da considerarsi principio di pacifica applicazione la possibilità di utilizzo del titolo estero in corso di validazione, 24 seppure con riserva, ai fini dell'inserimento nella prima fascia delle GPS; e i tempi di riconoscimento del titolo conseguito all'estero da parte del Ministero competente non possono pregiudicare i diritti dei docenti ad essere inseriti negli elenchi GPS così come previsto dall'Ordinanza Ministeriale 60/2020 (doc.12). L'Amministrazione Scolastica, di ogni ordine e grado, non può quindi rifiutarsi di valutare il titolo in corso di riconoscimento con domanda presentata nei termini, ai fini dell'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS. Questa è stata la modalità di formazione delle GPS dello scorso anno che si deve ripetere anche per la seconda annualità, pena l'evidente disparità di trattamento con i candidati che, nelle medesime condizioni, sono stati regolarmente inseriti nella prima fascia delle GPS ed hanno conseguito incarichi annuali di insegnamento su posto comune e di sostegno..

Con l'impugnato decreto prot. n. 11411 del 04.09.2021 di ripubblicazione delle sopra citate graduatorie, l'Ufficio scolastico di SASSARI ha erroneamente ed illegittimamente escluso la docente dagli elenchi aggiuntivi delle GPS per il sostegno 1° Fascia presentata dal ricorrente in data 23.7.2021. Tale provvedimento è illegittimo e va annullato. Allo stesso modo, non viene affatto esplicitata la benché minima ragione di interesse pubblico a tale esclusione che non può nemmeno essere ritenuta *in re ipsa* ovvero coincidere con una pretesa legalità violata che, allo stato, è parimenti insussistente. Né

si è tenuto conto della posizione del destinatario ai fini dell'adozione del provvedimento. Sono di tutta evidenza le clamorose illegittimità di cui il provvedimento di secondo grado in questione è irrimediabilmente affetto.

*** **

IV- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, CONV. CON L. N. 106/21 ART. 2, D.M. ISTRUZIONE PROT. N. 51 DEL 3.3.2021 - ART. 1, CO. 1 E 2-BIS, L. N. 241/90 - ART. 6, L. N. 241/90 - ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, COME CONV. CON L. N. 106/2021 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E LEALE COLLABORAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CLARE LOQUI) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO - DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - ERRONEITÀ DI FATTO E DI DIRITTO - TRAVISAMENTO - ILLOGICITÀ - CONTRADDITTORIETÀ - PERPLESSITÀ - ABNORMITÀ - ARBITRARIETÀ - SVIAMENTO) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

E', infine, illegittimo, in via derivata: il decreto prot. n. 11411 del 4.9.2021 (Registro Ufficiale), adottato sempre dal Dirigente del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la SARDEGNA, Ambito Territoriale di SASSARI; che ha ripubblicato le graduatorie in vista delle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2021/2022, escludendo il ricorrente per le ragioni esplicitate nell'impugnato decreto **prot.13082 9-09-2021**; con il secondo, ha individuato gli aspiranti docenti, utilmente collocati nelle GPS

di prima fascia per talune classi di concorso, fra cui la A-30, quali destinatari della proposta di assunzione a T.D. con decorrenza dall'1.9.2021. Cosicché, in ragione della operata (illegittima) esclusione della ricorrente per i motivi sopra esposti, quest'ultima, benché abbia presentato la domanda entro il termine prescritto, non è stata chiamata in quanto non più ricompresa negli elenchi aggiuntivi della prima fascia per il sostegno. Per tale via, annullata la disposta esclusione dell'interessata dai richiamati elenchi aggiuntivi, anche il provvedimento di chiamata in servizio/proposta di assunzione dei docenti inclusi nelle relative graduatorie, ai sensi dell'art. 59, co. 4 e segg., del D.L. n. 73/2021, si rivela illegittimo, sempre in via derivata, dovendo essere, pertanto, annullato, con ogni ulteriore conseguenza favorevole nei confronti del ricorrente.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI
(EX ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende il ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso

PREMESSO CHE

Il ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, docenti inseriti nelle graduatorie per le classi di concorso per il A-30

CONSTATATO CHE

La notificazione del ricorso nei confronti dei controinteressati nei modi ordinari risulterebbe estremamente difficile stante il numero rilevante dei destinatari;

Il TAR del Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte

FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U.

VOGLIA

autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti dei controinteressati per pubblici proclami *ex art. 151 c.p.c.*

*** **

SULLA RICHIESTA MISURA CAUTELARE DI SOSPENSIONE.

Più che di *fumus* deve parlarsi di provata fondatezza del ricorso. Diversamente da quanto verificatosi per altre situazioni afferenti alla medesima quaestio controversa, l'impugnato decreto **prot.13082 9-09-2021**, assunto dall'Ambito Territoriale di SASSARI, fonda unicamente su un dato non rispondente ad effettività, ovverosia sulla presunta assenza della richiesta di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero, per vero, inoltrata il 24.3.2021. Cosicché, è palese l'erroneità, già in fatto, della motivazione posta a base del provvedimento avverso. Nondimeno, quanto al *periculum*, il pregiudizio patito non può che essere grave ed irreparabile, atteso che i ricorrenti, conseguentemente al succitato decreto, è stata esclusa dagli elenchi aggiuntivi delle GPS per il sostegno 1° Fascia, vedendosi, perciò, completamente impossibilitata ad essere chiamato in servizio quale

supplente per l'anno scolastico 2021/2022. L'Amministrazione resistente ha fissato per il prossimo 1° settembre le convocazioni per l'attribuzione degli incarichi di supplenza per l'anno scolastico 2021/2022 riguardanti le scuole di ogni ordine e grado d'istruzione, comprese le Classi di concorso A-30), per le quali il ricorrente è interessato. Tanto è vero che ha già fatto tenere agli aspiranti docenti collocati nelle GPS di Prima Fascia per la Classe di Concorso A-30 proposta di assunzione a T.D. con decorrenza dall'anzidetta data. Sicché, nella persistenza dell'estromissione del deducente dai suddetti elenchi aggiuntivi, lo scorrimento delle graduatorie, con la copertura dei posti, alla data suindicata, comporta l'inevitabile perdita del bene della vita agognato dalla predetta. L'espulsione determina, peraltro, l'esiziale carenza del requisito necessario alla partecipazione alla procedura straordinaria indetta ai sensi dell'art. 59 del D.L. 25.5.2021, n. 73, come convertito con L. 23.7.2021, n. 106. Al riguardo, è il caso di ribadire che le disposizioni contenute ai commi 4 e segg. del citato art. 59 consentono ai docenti ricompresi nei menzionati elenchi, esclusivamente per l'a.s. 2021/2022, non soltanto di essere chiamati a tempo determinato, ma anche di svolgere in tale anno il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 20 59/2017 (co. 6), superato il quale possono venire assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo (co. 8). Ne deriva che, con la disposta esclusione, viene a determinarsi la sottrazione di un ineludibile requisito di partecipazione al procedimento speciale di reclutamento e, dunque, il rigetto anche dell'istanza avanzata per tale procedura selettiva, varata esclusivamente ed eccezionalmente per l'anno in avvio. Di guisa che la ricorrente ha pieno interesse, non

altrimenti ristorabile, ad essere inserita, anche con riserva, negli elenchi aggiuntivi 1° Fascia delle graduatorie GPS, onde venire chiamata in servizio ai sensi della procedura cui ha legittimamente partecipato.

*** **

CONCLUSIONI:

✓ Alla stregua dei motivi svolti, si chiede a Codesto Ecc.mo T.A.R. di accogliere il ricorso, previa sospensione dell'efficacia e/o l'adozione di idonee misure cautelari

Con ogni conseguenza anche in ordine alle spese e competenze del giudizio e della fase cautelare, con espressa istanza di distrazione in favore dei difensori e procuratori costituiti quali antistatari.

Si richiede che le spese di notifica dell'atto siano poste a carico dell'Erario in ragione della natura della controversia (ricorso al TAR in materia di procedura concorsuale per l'assunzione alle dipendenze delle P.A. o avverso graduatorie stilate dalla P.A.).

Risposta a quesito Ministero della Giustizia del 16/06/2010, prot. n. 6/936/03-1/2010/CA.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato ed è pari ad euro 325,00.

Salvis iuribus

Roma, li 25.10.2021

Avv. Simona Falbrini